



Alessia Apice
NOTAIO

Repertorio n. 101

Raccolta n. 79

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di febbraio.

24 febbraio 2020

In Lerici, alla Via Oronte Petriccioli n. 22, alle ore tredici e minuti dieci.

Innanzi a me Dottoressa ALESSIA APICE, Notaio in Lerici, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa

si costituisce:

La società

"SVILUPPO TURISTICO LERICI SRL" con socio unico con sede in Lerici (SP), Piazza Bacigalupi n. 9, capitale sociale euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero) interamente versato, avente Partita I.V.A., Codice Fiscale e numero iscrizione nel Registro delle Imprese delle Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona 01233150117, ed iscritta presso il R.E.A. di La Spezia al n. 111688, in persona di **ZANELLI LORIS**, nato a La Spezia il 26 ottobre 1948, nella qualità di Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Dell'identità personale del costituito - avente i requisiti di legge - io Notaio sono certa.

Dichiara il costituito che è qui riunita l'assemblea della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Recepimento della delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 18 dicembre 2019 con conseguente modifica e adozione del nuovo Statuto Sociale.

Assume la presidenza, a norma di legge e dell'articolo 19 dello statuto, il costituito il quale

CONSTATATA

A) la presenza:

- dell'intero capitale sociale portato dall'unico socio:

-- COMUNE DI LERICI, con sede in Lerici (SP), Piazza Bacigalupi n. 9, codice fiscale 00214710113, in persona del sindaco e legale rappresentante Avv. PAOLETTI LEONARDO, nato a Lerici il 3 gennaio 1964, autorizzato in forza della delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 18 dicembre 2019, titolare di una quota di partecipazione pari ad euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero), corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale sociale;

- dell'Organo Amministrativo in persona di esso costituito, Amministratore Unico;

- del Revisore Unico in persona del dott. Guerrieri Roberto, nato a La Spezia il 25 febbraio 1964;

giusta foglio presenze agli atti sociali;

ACCERTATA

Atto reg. il 03/03/2020

n° 1730/1T

a LA SPEZIA

Depositato nel Registro

Imprese

di RIVIERE DI LIGURIA -

IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

il 05/03/2020

numero 12126/2020

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria e idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

Passando, quindi, alla trattazione dello stesso, il Presidente fa presente all'assemblea che, alla luce di nuove prospettive di inserimento sul mercato, sarebbe opportuno procedere all'integrazione dell'oggetto sociale inserendo altresì l'attività di gestione di strutture museali, quella di gestione e manutenzione delle aree, degli impianti e delle strutture di proprietà della società e/o in concessione, nonché l'attività di progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi a raso o in struttura.

Inoltre, il Presidente fa presente all'assemblea l'opportunità di prevedere una eventuale distribuzione degli utili che residuino annualmente dal bilancio sociale, dopo aver accantonato le somme necessarie a formare la riserva legale. L'assemblea, udite le comunicazioni del presidente, dopo ampia discussione, all'unanimità, mediante votazione effettuata con alzata di mano

DELIBERA

1) Di integrare l'oggetto sociale della società con l'attività di gestione di strutture museali, quella di gestione e manutenzione delle aree, degli impianti e delle strutture di proprietà della società e/o in concessione, nonché l'attività di progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi a raso o in struttura, e conseguentemente di modificare l'art. 3 dello statuto sociale, che diviene del seguente tenore letterale:

"Art. 3 - Oggetto Sociale

1. La Società ha per oggetto sociale la progettazione e la gestione dei seguenti servizi da svolgere nell'ambito territoriale o in riferimento alla territorialità degli enti pubblici partecipanti al capitale sociale:

- della sosta a tariffa di autoveicoli,
- di tutti i servizi ausiliari alla gestione della sosta, compreso i servizi di mobilità via terra e via mare, la produzione e la distribuzione di pass e titoli di sosta;
- della catenaria comunale;
- di tutti i servizi ausiliari alla gestione della catenaria comunale, compresi l'imbarco e sbarco, i servizi di manutenzione tecnica, nonché tutte le attività a servizio dei nautanti in transito;
- del programma di manifestazioni turistiche e culturali;
- di tutti i servizi ausiliari alla gestione delle manifestazioni stesse;
- in generale di tutte le attività complementari a quelle elencate nonché le opere ed i lavori ad essa connessi ai sensi di legge;
- di aree comunali o demaniali da adibire a servizi balneari

o turistici;

- di attività ed iniziative di promozione del territorio;
- di attività di gestione di strutture museali;

In particolare, è da intendersi compresa nell'oggetto sociale:

- la gestione di aree e di strutture destinate alla sosta ed al parcheggio dei veicoli;
- controllo sulla sosta degli autoveicoli avvalendosi anche di ausiliari del traffico;
- rimozione autoveicoli;
- sviluppo tecnologie inerenti le modalità di pagamento della sosta;
- gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e della semaforica nonché delle aree, degli impianti e delle strutture di proprietà e/o in concessione;
- installazione, gestione e manutenzione pannelli informativi elettronici;
- elaborazione dei dati utili al monitoraggio del traffico viario, alla rilevazione del fabbisogno della domanda di parcheggio ed alla determinazione delle tariffe di sosta;
- la realizzazione di opere ed infrastrutture connesse alle attività ricomprese nell'oggetto sociale.

Solo in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà, previa autorizzazione degli organi di governo degli enti pubblici partecipanti al capitale sociale:

- compiere attività di progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi a raso o in struttura;
- compiere attività commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari da svolgere nell'ambito territoriale degli enti pubblici partecipanti al capitale sociale;
- assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni, anche azionari, in altre società, consorzi, associazioni ed imprese collaterali od affini, anche costituendo aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, da svolgere nell'ambito territoriale degli enti pubblici partecipanti al capitale sociale; contrarre mutui, ricorrere a qualsivoglia forma di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o altri soggetti nei quali abbia, interessenze e partecipazioni esclusa comunque ogni attività nei confronti del pubblico ritenuta finanziaria dalla normativa vigente;
- ai sensi di legge, la società potrà assumere in appalto o in gestione per conto previa convenzione o con gara ad evidenza pubblica, anche come membro di associazioni temporanee di imprese ed altre aggregazioni societarie, gli stessi servizi, segmenti o fasi o attività complementari ed opere connesse in extraterritorialità;

- Oltre l'ottanta per cento del fatturato sarà effettuato nello svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci, è consentita la produzione oltre il suddetto limite di fatturato purchè siano conseguite economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.";

2) Di prevedere l'eventuale distribuzione degli utili ai soci, che residuino annualmente dal bilancio sociale, dopo aver accantonato le somme necessarie a formare la riserva legale. Conseguentemente viene modificato l'articolo 31 dello statuto sociale, che diviene del seguente tenore letterale:

"Art. 31 - Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili
1. L'utile netto di esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

a. Il 5% alla riserva legale, fino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi del codice civile;

b. Il residuo è a disposizione dell'Assemblea che, in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono, può decidere di disporre la distribuzione ai soci degli utili disponibili o di accantonarli a riserva.

2. In caso di perdita d'esercizio si applicano le previsioni di legge.".

Al fine di procedere agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, il Presidente mi consegna lo statuto sociale che, già noto all'unico socio anche come sopra modificato, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avuta.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della società.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore tredici e minuti trentacinque.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, ed in parte scritto a mano da me notaio su fogli tre per facciate nove, ho dato lettura alla parte che lo ha approvato.

L'atto viene sottoscritto alle ore tredici e minuti quaranta.

Firmato Loris Zanelli

Firmato Alessia Apice Notaio (Sigillo)

ALLEGATO "A" ALLA
RACCOLTA N. 79

STATUTO DELLA SOCIETA'
SVILUPPO TURISTICO LERICI Srl



Adorno Lanella
Assessore Apra Notaro

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita ai sensi dell'art.113, DLgs 267/2000 nonché del libro V, capo V del codice civile, una società per quote denominata "Sviluppo Turistico Lerici Srl" (nel prosieguo indicata anche come "la società")

Art. 2

Sede e domicilio

1. La Società ha sede nel Comune di Lerici.
2. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e degli eventuali altri organi sociali, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal Registro delle imprese.
3. E' fatto obbligo al socio comunicare ogni variazione; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.
4. L'Assemblea, nei modi di legge ed in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale.

Art. 3

Oggetto Sociale

1. La Società ha per oggetto sociale la progettazione e la gestione dei seguenti servizi da svolgere nell'ambito territoriale o in riferimento alla territorialità degli enti pubblici partecipanti al capitale sociale:
 - della sosta a tariffa di autoveicoli,
 - di tutti i servizi ausiliari alla gestione della sosta, compreso i servizi di mobilità via terra e via mare, la produzione e la distribuzione di pass e titoli di sosta;
 - della catenaria comunale;
 - di tutti i servizi ausiliari alla gestione della catenaria comunale, compresi l'imbarco e sbarco, i servizi di manutenzione tecnica, nonché tutte le attività a servizio dei natanti in transito;
 - del programma di manifestazioni turistiche e culturali;
 - di tutti i servizi ausiliari alla gestione delle manifestazioni stesse;
 - in generale di tutte le attività complementari a quelle elencate nonché le opere ed i lavori ad essa connessi ai sensi di legge.
 - di aree comunali o demaniali da adibire a servizi balneari o turistici
 - di attività ed iniziative di promozione del territorio
 - di attività di gestione di strutture museali

In particolare, è da intendersi compresa nell'oggetto sociale:

- la gestione di aree e di strutture destinate alla sosta ed al parcheggio dei veicoli
- controllo sulla sosta degli autoveicoli avvalendosi anche di ausiliari del traffico;
- rimozione autoveicoli;
- sviluppo tecnologie inerenti le modalità di pagamento della sosta;
- gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e della semaforica nonché delle aree, degli impianti e delle strutture di proprietà e/o in concessione;
- installazione, gestione e manutenzione pannelli informativi elettronici;
- elaborazione dei dati utili al monitoraggio del traffico viario, alla rilevazione del fabbisogno della domanda di parcheggio ed alla determinazione delle tariffe di sosta;
- la realizzazione di opere ed infrastrutture connesse alle attività ricomprese nell'oggetto sociale.

Solo in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà, previa autorizzazione degli organi di governo degli enti pubblici partecipanti al capitale sociale:

- compiere attività di progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi a raso o in struttura;
- compiere attività commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari da svolgere nell'ambito territoriale degli enti pubblici partecipanti al capitale sociale;
- assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni, anche azionari, in altre società, consorzi, associazioni ed imprese collaterali od affini, anche costituende aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, da svolgere nell'ambito territoriale degli enti pubblici partecipanti al capitale sociale; contrarre mutui, ricorrere a qualsivoglia forma di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o altri soggetti nei quali abbia interessenze e partecipazioni esclusa comunque ogni attività nei confronti del pubblico ritenuta finanziaria dalla normativa vigente ;
- ai sensi di legge, la società potrà assumere in appalto o in gestione per conto previa convenzione o con gara ad evidenza pubblica, anche come membro di associazioni temporanee di imprese ed altre aggregazioni societarie, gli stessi servizi, segmenti o fasi o attività complementari ed opere connesse in extraterritorialità;
- Oltre l'ottanta per cento del fatturato sarà effettuato nello svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci, è consentita la produzione oltre il suddetto limite di fatturato purchè siano conseguite economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

Art. 4

Durata

1. La durata della società è stabilita sino al 2060, potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 5

Capitale sociale e quote

1. Il capitale sociale è di Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero).
2. La maggioranza assoluta del capitale sociale nelle Assemblee ordinarie dovrà essere posseduto, per tutta la durata della società, dal Comune di Lerici. Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di quote che comporti la perdita della qualifica di socio maggioritario da parte del Comune di Lerici.
3. I versamenti liberatori delle quote sono richieste, salva diversa deliberazione dell'Assemblea, dal consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti, salvo quanto disposto dal codice civile. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse in ragione annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti, fermo restando il disposto dell'art.2344 c.c..
4. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi i diritti su tali beni, rami di attività o complessi aziendali) e di crediti ai sensi del codice civile.

Art. 6

Obbligazioni

1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, previa autorizzazione degli organi di governo degli enti pubblici partecipanti al capitale sociale.
2. L'Assemblea fisserà, ai sensi di legge, le modalità e le condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in quote.

Art. 7

Patrimoni destinati

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art .2447 bis e ss. c.c.
2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% del capitale sociale, previa autorizzazione degli organi di governo degli enti pubblici partecipanti al capitale sociale

Art .8

Finanziamenti

1. La società, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico, potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche in via non proporzionale alle quote da questi possedute.
2. In caso di finanziamenti a titolo gratuito i versamenti fatti non debbono essere considerati sopravvenienze attive

Art. 9

Trasferimento delle quote

1. Con il termine "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, liquidazione di società ecc.), in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a soci, ivi inclusa la fattispecie di trasferimento a diverso soggetto giuridico totalmente o parzialmente posseduto dall'alienante, od a terzi della partecipazione nella società e/o della proprietà o nuda proprietà o di altri diritti reali (pegno o usufrutto) sulle quote ovvero di diritti di opzione o obbligazioni su quote convertibili in quote della società (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).
2. L'alienazione delle quote è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ed in casi eccezionali a seguito di deliberazione analiticamente motivata rispetto alla convenienza economica dell'operazione (in particolare la congruità del prezzo di vendita). In casi eccezionali, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente fatto salvo di diritto di prelazione dei soci (ART. 10 C. 2 DLGS 175/2016).
3. Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie quote, fermo restando i vincoli di cui al presente statuto, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata RR all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:
 - a. Ogni socio che, avendone la facoltà, sia interessato all'acquisto, deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata RR consegnata alle poste non oltre trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
 - b. Le quote dovranno essere trasferite entro trenta (30) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata RR da

inviarsi entro quindici (15) giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l' indicazione dei soci accettanti e della ripartizione tra gli stessi delle quote offerte.

4. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le quote offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
5. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell' esercizio della prelazione loro spettante.
6. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.
7. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le quote formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.
8. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.
9. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.
10. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un terzo, con funzioni di arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione sulla base di criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.
11. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitratore, si procederà alla nomina di un collegio arbitrale ai sensi del successivo articolo 33, su richiesta della parte più diligente.
12. Nell'effettuare la sua determinazione il terzo arbitratore (o il collegio arbitrale) dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.
13. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle quote offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente, intendendosi soddisfatto il requisito ove

l'esercizio parziale del diritto di prelazione dei soci esistenti, nel suo insieme, eguagli la totalità delle quote offerte.

14. Qualora nessun socio intenda acquistare le quote offerte, ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il trasferimento delle quote a non soci potrà avvenire solo in favore di enti pubblici ovvero a società il cui capitale è detenuto da enti pubblici e purchè il trasferimento non faccia venir meno la partecipazione maggioritaria da parte del Comune di Lerici di cui all'art. 5 del presente statuto. E' richiesto il gradimento dei nuovi soci da parte dell'Assemblea espresso con il voto favorevole della maggioranza assoluta.
15. La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio.
16. Il mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.
17. La decisione assunta sul gradimento verrà comunicata al consiglio di amministrazione e questo provvederà ad informare il socio interessato con lettera raccomandata RR inviata all'indirizzo risultante dal libro soci.
18. Qualora entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le quote.

Art.10

Recesso

I soci hanno diritto di recesso per le cause indicate all'art. 2437 e secondo i termini e le modalità di cui all'art. 2437-bis.

Art. 11

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento


La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 - bis, comma secondo del codice civile.

Art.12

Decisione dei soci

I soci decidono, mediante consultazione scritta o con il consenso espresso per iscritto sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) La nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo amministrativo;



- 3) La nomina del Sindaco e/o dei Sindaci e del relativo Presidente del Collegio Sindacale, ad eccezione di quanto indicato al successivo articolo 26;
- 4) Le modificazioni delle norme che regolano il funzionamento della società;
- 5) La decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) La nomina del liquidatore e i criteri di svolgimento della liquidazione.

In ogni caso le materie indicate ai numeri 4), 5) e 6) ovvero le decisioni sugli altri punti e richieste da uno o più amministratori o da almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Le decisioni dei soci, che dovranno essere espresse per iscritto e trasmesse con qualunque mezzo, anche telematico, sono prese con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. Ogni socio, a eccezione dei soci morosi e di quelli le cui garanzie siano inefficaci o scadute, ha diritto a partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla partecipazione.

I soci possono, altresì, ai sensi dell'articolo 2479, IV comma C.C. , demandare e adottare le deliberazioni previste ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) comma II dello stesso articolo 2479 C.C., alla decisione e alla deliberazione dell'Assemblea.

Art. 13

Assemblee- Deliberazioni e convocazioni

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Art. 14

Deliberazioni e convocazioni

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio d'amministrazione. L'avviso di convocazione, contenente gli elementi prescritti all'art. 2366 cod. cv., deve essere inviato mediante le seguenti alternative formalità: plico raccomandato RR - fax munito del rapporto di ricezione - posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario) e ricevuto almeno 8 gg prima della data fissata per l'adunanza. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno per la seconda convocazione che non può in alcun modo coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Copia delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate, a titolo informativo, agli Enti Pubblici soci, a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Luogo di convocazione

Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede della società, ma può riunirsi in luogo diverso, purché nel Comune ove ha sede la società, secondo quanto viene indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione.

Art. 16

Convocazione annuale

L'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, se lo richiedono particolari esigenze, ai sensi dell'articolo 2364 ultimo comma C.C., le cui ragioni di dilazione dovranno essere segnalate nella relazione degli amministratori.

Art. 17

Quorum costitutivo

Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive, si applicano le disposizioni di legge in vigore

Art. 18

Diritto d'intervento

1. Ogni socio, che in quanto tale, ha diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2372 del codice civile.
2. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati che devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

Art. 19

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del consiglio d'amministrazione, ed in caso di loro assenza da persona designata dalla stessa Assemblea. Spetta al Presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della costituzione della stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolte da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale secondo le disposizioni di cui all'art 2375 cc. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio e riportato in apposito libro.

Art. 20

Quorum deliberativo

1. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che nelle successive convocazioni, ad eccezione che in sede di approvazione del bilancio annuale ed in caso di nomina e revoca delle cariche sociali, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima sia nelle convocazioni successive con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

Art. 21

Annullamento delle deliberazioni assembleari

1. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale, dai soci assenti, dissenzienti o astenuti quando possiedono, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.
2. I soci che non hanno diritto a chiedere l'annullamento hanno comunque diritto al risarcimento dei danni.

Art. 22

Sistema di amministrazione e di controllo

1. La società adotta per la propria amministrazione e per il controllo, il sistema tradizionale di cui agli articoli da 2380 bis a 2409-septies del codice civile con le seguenti particolarità.
2. L'organo amministrativo della Società è di regola costituito da un Amministratore Unico (ART. 11 C. 2).
3. Per specifiche ragioni di adeguatezza normativa, la Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri incluso il Presidente nominati dall'Assemblea. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori dovrà avvenire nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione sia individuato tra gli appartenenti del genere meno rappresentato.
4. Gli amministratori non possono essere dipendenti dell'Amministrazione pubblica controllante o vigilante. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al

rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori (ART. 11 C. 8).

5. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (ART.8 C.14).
6. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2449 e 2450 del codice civile, al Comune di Lerici spetta la nomina, la revoca e la sostituzione della maggioranza degli amministratori. I membri del consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile.
7. Agli altri soci spetta la nomina dei restanti amministratori in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.
8. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare candidati. Unitamente alle candidature dovranno essere depositate, a cura dei soci, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione della insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto, con il relativo curriculum vitae.
9. L'amministratore che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del consiglio di Amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere a tutti gli effetti automaticamente decaduto.
10. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati da parte del Comune di Lerici spetterà allo stesso la nomina diretta dei loro sostituti ai sensi dell'art. 2449 cc. Gli amministratori da sostituirsi restano comunque in carica sino all'avvenuta sostituzione.
11. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
12. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, prima della scadenza del mandato, la metà o più della metà degli amministratori o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.2449 cc e del presente statuto, decade l'intero consiglio. Il consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che non si provvederà al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione del mandato da parte dei nuovi amministratori.

13. I requisiti per la nomina, nonché la normativa da applicarsi ai componenti del Consiglio di amministrazione sono da individuarsi in quanto previsto dal DLgs 267/2000, dal codice civile, da eventuali ulteriori leggi, dallo statuto degli enti pubblici locali soci e dal presente statuto

Art. 23

Poteri e funzionamento dell'Organo Amministrativo

All'Organo di controllo sono riconosciuti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria; per quest'ultima è richiesta la preventiva autorizzazione degli organi di governo degli enti pubblici partecipanti al capitale sociale della società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce le deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea (ART.11 C. 9).

Il funzionamento del CdA è così stabilito:

1. Il Consiglio di Amministrazione può esercitare i suoi poteri direttamente o mediante il suo Presidente ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea.
2. Il consiglio di amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove purchè in Italia dal Presidente di propria iniziativa ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del collegio sindacale.
3. La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata con avviso tramite fax munito del rapporto di ricezione o per posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario) da inviarsi almeno 5 gg prima della data fissata per l'adunanza.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:
 - a) I piani programma previsionali triennali ed annuali comprensivi del piano degli investimenti, tenendo conto delle condizioni e livelli di erogazione dei servizi da parte della società, in attuazione delle politiche generali definite in sede di assemblea;
 - b) Il bilancio economico di previsione annuale, che deve essere redatto conformemente al piano programma di cui al punto a), articolato per servizi e progetti, indicante le fonti di copertura degli investimenti previsti, le modalità di funzionamento, le previsioni di costi e ricavi;


- c) Il bilancio economico triennale, ove necessario per definire la convenienza e fattibilità degli investimenti;
 - d) il piano del personale allegato al bilancio economico di previsione annuale;
 - e) la nomina del responsabile operativo;
 - f) le convenzioni ed accordi con i soggetti di diritto pubblico in genere e per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;
 - g) l'approvazione della carta dei servizi e, se esistenti, dei contratti o regolamenti con l'utenza;
 - h) la stipula o assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie;
 - i) i poteri delegati al Presidente.
6. Le materie di cui sopra non sono delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione riferisce della propria attività agli organi di governo degli enti pubblici partecipanti al capitale sociale , con periodicità semestrale per ogni esercizio, ovvero su richiesta degli enti pubblici partecipanti al capitale sociale competenti in materia di indirizzo e controllo.
7. Le copie e gli estratti dei verbali contenenti le deliberazioni del consiglio di amministrazione, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario o notaio.

Art. 24

Compenso degli amministratori

- 1. L'assemblea dei soci, sentito il collegio sindacale, se costituito, potrà determinare un compenso all'organo amministrativo per l'incarico svolto in seno alla società il cui ammontare dovrà essere connesso con il conseguimento degli obiettivi della gestione. L'ammontare del compenso verrà stabilito in sede di Assemblea dei Soci in conformità alle norme vigenti in materia.
- 2. Agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione verrà riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, nella misura determinata annualmente dall'Assemblea dei soci.
- 3. Agli amministratori compete inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
- 4. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali di cui sopra gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine rapporto diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

Art. 25



Allo SSP Area Notaro
Dono Lucelli

Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico

1. All'Amministratore unico vengono attribuite le medesime funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore unico ed il Consiglio di Amministrazione hanno tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società.
2. Al Presidente, nominato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto, è attribuita la rappresentanza della società, sia nei confronti di terzi, sia in giudizio con facoltà di promuovere quote ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.
3. Al Presidente compete la convocazione del consiglio, la presidenza e la direzione delle riunioni, il controllo sulla redazione dei verbali e delle relative sottoscrizioni; egli inoltre, per conto dell'intero consiglio, provvede a convocare l'assemblea dei soci, ne presiede le assise, fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 18 del presente Statuto, ne controlla il regolare svolgimento nonché la verbalizzazione delle decisioni e le sottoscrizioni.
4. Al Presidente possono essere delegate particolari funzioni compatibilmente con quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.
5. E' esclusa la carica di Vicepresidente (ART.10 C. 9).

Art. 26

Organo di controllo

1. L'Assemblea dovrà nominare un collegio sindacale composto da un unico sindaco effettivo o un revisore.
2. L'assunzione della carica di sindaco o di revisore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore.
3. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2449 e 2450 del codice civile, al Comune di Lerici spetta la nomina diretta, la revoca e la sostituzione del membro effettivo del collegio sindacale.
4. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo al terzo esercizio del suo mandato ed è rieleggibile.

Art. 27

Controllo strategico

La società è sottoposta al controllo strategico del Comune o degli altri enti presenti nella società ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 ed è pertanto tenuta a dare tutte le informazioni, documenti, relazioni, indicatori di contratti di servizio, indicatori di attività significative, informazione di funzionamento e amministrazione, informazioni economiche finanziarie annuali e infrannuali, (budget preventivi, bilancio semestrale bilancio d'esercizio) e quant'altro venga

richiesto dal Comune o dagli altri enti che partecipano al capitale sociale per l'espletamento dell'attività di controllo strategico che gli stessi potranno esercitare in analogia a quello effettuato con i propri servizi.

Art.28

Controllo contabile

1. Il controllo contabile deve essere esercitato dal collegio sindacale, da un revisore contabile o da una società di revisione secondo quanto previsto dagli artt. 2409 – bis e seguenti del codice civile.
2. La scelta di affidare il controllo contabile al collegio sindacale o al revisore od alla società di revisione è demandata all'assemblea ordinaria dei soci.
3. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2409 – quinquies cod. civ..
4. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

Art. 29


Strumenti programmatici

1. Sono strumenti programmatici della società, da elaborare e approvare da parte del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla preventiva autorizzazione degli organi di governo locale degli enti pubblici partecipanti al capitale sociale, con le maggioranze di cui al comma 5 dell'articolo 23;
 - a. I piani programma previsionali triennali ed annuali comprensivi del piano degli investimenti, tenendo conto delle condizioni e livelli di erogazione dei servizi da parte della società, in attuazione delle politiche generali definite in sede di assemblea;
 - b. Il bilancio economico di previsione annuale, che deve essere redatto conformemente al piano programma di cui al punto a), articolato per servizi e progetti, indicante le fonti di copertura degli investimenti previsti, le modalità di funzionamento, le previsioni di costi e ricavi. Al bilancio economico di previsione annuale deve essere allegato il piano del personale che viene approvato contestualmente al bilancio stesso;
 - c. Il bilancio economico di previsione triennale, ove necessario, ed anch'esso conforme ai piani programma di cui al punto a), per definire la convenienza e fattibilità degli investimenti.

Art.30

Esercizio sociale

1. Gli esercizi si chiudono il 31dicembre di ogni anno.



Apronzone
Assise
Bouslaucelli

2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio d'amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio in tutte le sue parti definite per legge.

Art. 31

Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili

1. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:
 - a. Il 5% alla riserva legale, fino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi del codice civile;
 - b. Il residuo è a disposizione dell'Assemblea che, in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono, può decidere di disporre la distribuzione ai soci degli utili disponibili o di accantonarli a riserva .
2. In caso di perdita d'esercizio si applicano le previsioni di legge.

Art. 32

Scioglimento

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. Il Consiglio di amministrazione deve accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società e procedere agli adempimenti previsti in materia convocando l'assemblea per la nomina dei liquidatori e per la deliberazione sugli altri elementi previsti dalla legge.

Art. 33

Clausola arbitrale e di conciliazione

1. Tutte le controversie che dovessero intervenire tra i soci e la società e tra i soci stessi, nonché le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione ricorrendo all'apposita camera conciliativa esistente presso la Camera di Commercio della Spezia, al cui regolamento espressamente si aderisce.
2. Nel caso in cui il tentativo di cui al precedente comma fallisca, la controversia sarà risolta con un arbitrato amministrato in base al regolamento della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio della Spezia al quale espressamente si aderisce.
3. Il collegio, composto di tre arbitri tutti nominati dalla stessa camera arbitrale, entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente, adotterà la procedura rituale per la soluzione della controversia con giudizio secondo diritto. Nel caso in cui il soggetto designato non provveda entro i termini previsti alla nomina degli arbitri, la stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale della Spezia.

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO
INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU
SUPPORTO ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82)

Io sottoscritta Dott.ssa Alessia Apice, Notaio in Lerici, con studio alla Via Oronte Petriccioli 22, iscritta nel Ruolo presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 19 ottobre 2020 rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato) che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge e conservato nei miei atti.

Lerici, 26 marzo 2020

File firmato digitalmente dal Notaio Alessia Apice